

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 31 del 19 maggio 2022

Pubblicazione degli incarichi vacanti di EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - 1° semestre 2022. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23/03/2005 e smi, art. 92 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativi al 1° semestre 2022 comunicati dalle Aziende ULSS sulla base dei criteri stabiliti dall'ACN MMG vigente e dell'Accordo regionale 2005.

Il Direttore

VISTO il comma 3 dell'art. 92 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e smi, in base al quale "*ciascuna Regione (...) pubblica sul Bollettino ufficiale gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale*", individuati dalle Aziende ULSS;

RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005;

RICORDATO che il comma 1, dell'art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005 e smi, prevede la formulazione di una graduatoria regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in esame;

DATO ATTO che per l'assegnazione degli incarichi vacanti si utilizza la graduatoria regionale valevole per il 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 158 del 26/11/2021;

RILEVATO che, ai sensi dei commi 272 e 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data dell'1/01/2022 abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, purché sia titolare dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, relative al 1° semestre 2022, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;

RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 "*Trasferimento all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)*", la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale è stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero, quale ente di governance della sanità regionale veneta - la quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 92 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, per conto di tutte le Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico);

PRECISATO che il conferimento di ciascun incarico, di cui al presente atto, pubblicato in previsione di pensionamento del titolare, è subordinato all'effettiva cessazione del medico;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 del richiamato art. 92, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi, ex comma 6 del predetto articolo, ex comma 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 ed ex comma 6-bis dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e smi, dovranno presentare domanda di partecipazione, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica di Azienda Zero, a pena di esclusione, ad eccezione di coloro che si trovino all'estero nell'arco temporale utile per la presentazione della domanda. In ogni caso i candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell'**Allegato B**), parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i., i medici già titolari di incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

DATO ATTO che, espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi del comma 6 dell'art. 92 sopracitato, qualora uno o più incarichi rimanessero vacanti, si procederà all'assegnazione degli stessi ai medici richiedenti ex comma 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 e, in subordine, ai medici ex comma 6-bis dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.;

decreta

1. di pubblicare, come previsto dal comma 3 dell'art. 92 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23/03/2005 e s.m.i., gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale relativi al 1° semestre 2022, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che, in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017: "*Trasferimento all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)*", la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale è stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero, quale ente di governance della sanità regionale veneta - la quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 92 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e s.m.i., per conto di tutte le Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico);
3. di dare atto che, ai sensi dei commi 272 e 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data dell'1/01/2022 abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, purché sia titolare dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale, in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005, i medici aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 6, ex comma 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 ed ex comma 6-bis dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i., dovranno presentare domanda di partecipazione, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto nel BUR, tramite la specifica procedura telematica di Azienda Zero, ad eccezione di coloro che si trovino all'estero nell'arco temporale utile per la presentazione della domanda. In ogni caso i candidati sono tenuti a seguire le modalità descritte nell'**Allegato B**), parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i., i medici già titolari di incarico di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
6. di dare atto che, espletate le procedure di conferimento degli incarichi ai sensi del comma 6 dell'art. 92 sopracitato, qualora uno o più incarichi rimanessero vacanti, si procederà all'assegnazione degli stessi ai medici richiedenti ex comma 273 dell'art. 1 della Legge n. 234 del 30/12/2021 e, in subordine, ai medici ex comma 6-bis dell'art. 92 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie della successiva trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di competenza, nonché alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna diffusione;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.

Claudio Pileri